

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Giorgio Cherubini, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 1) RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4062/480PF09-10/SP/BLP DEL 18.1.2010 - A CARICO DEI SIGNORI D'ADDARIO BARTOLOMEO, DE ROSE ENRICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 80, COMMA 2, LETT. A) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 5 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

- 2) RICORSO POL. ALGHERO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE COCCO ANDREA SALVATORE SEGUITO GARA LEGNANO/ALGHERO DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero S.r.l. di Alghero (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BARLETTA DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 4) RICORSO SIG. PREGNOLATO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BELLARIA IGEA MARINA/COLLIGIANA DEL 7.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pregnolato Giuseppe, rideterminando in 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BOCCOLINI LUIGI SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/COSENZA DEL 14.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) riducendo ad 1 sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boccolini Luigi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 25 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete